

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2010

**1) Ricorso POLISPORTIVA OLYMPIA RESPINTO
AGNONESE**

avverso decisione merito gara Pol. Olympia Agnonese/A.C. Rimini del 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

2) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso la declaratoria di difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale relativa al deferimento del calciatore Joseph Dayo Oshadogan - nota n. 8092/318pf09-10/SP/AM/ma del 20.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 16.9.2010)

La C.G.F., dichiara la sussistenza della giurisdizione del Giudice sportivo endofederale e rimette la vertenza alla Commissione Disciplinare Nazionale per il merito della vicenda.

3) Ricorso S.S.D. SAPRI CALCIO S.R.L.

avverso decisioni merito gara S.S.D. Sapri Calcio/Forza & Coraggio BN del 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 2 -2 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata.

4) Ricorso Sig. MARINO Francesco, all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Trentino Alto Adige

avverso la sanzione della sospensione per giorni 60, inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 4137/1040pf08-09/SP/blp del 20.1.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 25.10.2010)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, determina nell'ammonizione la sanzione da applicarsi al ricorrente.

5) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. e dei Sigg.ri Benigni Roberto, Amministratore Unico e l.r.p.t. Ascoli Calcio 1898 S.p.A. e Collina Massimo, Consulente amministrativo e l.r.p.t. Ascoli Calcio 1898 S.p.A., a seguito di proprio deferimento - Nota n.

ACCOLTO e, per l'effetto, infligge alla società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. 1 punto di penalizzazione e mesi 2 di inibizione ciascuno ai sigg.ri Benigni Roberto e Collina Massimo.

2117/103PF10-11/SP/blr del 14.10.2010 – dalla violazione di cui all'art. 10, comma 3, CGS, in relazione al titolo I) paragrafo II) lettera C) punto 1 del CU n. 117/A del 25.5.10 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

6) Ricorso ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 14 al Sig. Benigni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Ascoli Calcio S.p.A. e Collina Massimo;
- inibizione per mesi 14 al Sig. Collina Massimo, Consulente Amministrativo e Legale Rappresentante della medesima Società;
- penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di €15.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli art. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S. in relazione al titolo: I) paragrafo II), lett. A) punti 5 e 8; al titolo I) paragrafo IV) lett. A) punti 1 e 2; al titolo I) paragrafo II) lett. C) punto 1, di cui al C.U. N. 117/A del 25.5.2010 – nota n. 2117/103pf10-11/SP/blr del 14.10.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

7) Ricorso U.S. FOGGIA S.P.A. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Francavilla Giovanni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'U.S. Foggia S.p.A.;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla società; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2081/96pf10-11/SP/blr del 14.10.2010 - per violazione degli art. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo I) paragrafo III) lett. B) punto 7) del C.U. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010)

8) Ricorso S.S. CAVESE 1919 S.r.l. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 13 al Sig. Accarino Adolfo, Amministratore Unico e Legale

Rappresentante della S.S. Cavese 1919 S.r.l.;

- penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla società;
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2093/95pf10-11/SP/blp del 14.10.2010 - per violazione degli art. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo I) paragrafo III) lett. B) punti 4), 5), 7) e lett. C) punti 1 e 2 del C.U. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010)

9) Ricorso SALERNITANA CALCIO RESPINTO 1919 S.p.A.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 8 al Sig. Rispoli Francesco, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;
- penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 alla società;
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2199/98pf10-11/SP/blp del 15.10.2010 - per violazione degli art. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo I) paragrafo IV) lett. A) punto 1) e al titolo 1) paragrafo III), lett. B), punto 4) del C.U. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

10) Ricorso VILLACIDRESE CALCIO RESPINTO S.r.l.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 18 al Sig. Marrocu Siro, Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Villacidrese Calcio S.r.l.;
- inibizione per mesi 6 al Sig. Palmas Marco, Presidente del collegio sindacale della Villacidrese Calcio S.r.l. e soggetto responsabile del controllo contabile;
- penalizzazione di punti 5 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011 ed ammenda di €3.000,00 alla società;
inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2070/102pf10-11/SP/blp del 13.10.2010 -

per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 8, comma 1, 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo I) paragrafi III), lett. B), punti 4), 5), 6), 8) e IV) lett. A) punto 1) del C.U. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 3.11.2010)

11) Istanza di riabilitazione del calciatore ACCOLTA

Alfonso LAZZARI

12) Ricorso F.C. INTERNAZIONALE PARZIALMENTE ACCOLTO e, per MILANO S.p.A. l'effetto, limita la sanzione inflitta a 3 giornate

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 30.000,00 inflitta al calciatore Samuel Eto'o Fils, seguito gara Chievo Verona/Internazionale del 21/11/2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010)

effettive di gara.

13) Ricorso A.C.F. FIORENTINA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione inflitta al calciatore Kroldrup Per seguito gara Milan/Fiorentina del 20.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010)